

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI
PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO**

TRA

l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro DIREZIONE REGIONALE MARCHE, con sede in Ancona, Via Piave n. 25, rappresentata dal Dott. Giovanni CONTENTI, nella sua qualità di Direttore regionale di INAIL Marche di seguito definita INAIL;

l'ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro MARCHE, con sede in Ancona, Via XXIX Settembre, rappresentata dal Presidente regionale Marcello LUCIANI, nella sua qualità di Presidente ANMIL Marche di seguito definita ANMIL;

CONSIDERATO

il consolidato rapporto tra l'INAIL e l'ANMIL maturato nel tempo per effetto di precedenti esperienze di sinergia che hanno portato alla realizzazione di progetti con riscontri positivi in termini di miglioramento della qualità della vita dei disabili da lavoro, dei loro familiari e dei familiari di lavoratori vittime di incidenti mortali;

PRESO ATTO

della volontà di confermare e ampliare la collaborazione attraverso interventi integrati, da attivarsi tramite appositi e specifici progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e al benessere dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

L'INAIL attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, un modello di tutela globale ed integrata, finalizzata al recupero delle funzioni lese, al potenziamento delle capacità residue, al reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa; tali finalità vengono perseguite attraverso l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e sociali.

L'INAIL con la presa in carico degli infortunati ed il percorso di reinserimento degli stessi nella vita di relazione, persegue le finalità istituzionali così come definite dalle disposizioni dell'Ente in materia di reinserimento e riabilitazione.

L'ANMIL persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari;

Art. 2 – Oggetto

Le parti convengono e si impegnano per l'adozione di iniziative mirate alla realizzazione a livello regionale e provinciale di progetti ed interventi finalizzati a favorire il recupero dell'integrità psicofisica ed a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e degli altri soggetti destinatari del "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione".

Tali progetti prevederanno interventi, singoli o collettivi, finalizzati a:

- sostegno alla persona;
- sostegno all'autonomia;
- integrazione e reinserimento sociale;
- reinserimento lavorativo.

A tal fine, le parti si impegnano ad agevolare l'utile relazione di informazioni a livello regionale sulle prestazioni e servizi erogati a favore delle persone con disabilità da lavoro per la definizione dei bisogni dell'utenza nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione e trattamento dati;

Art. 3 – Impegni delle parti

L'INAIL si impegna a collaborare con l'ANMIL nell'individuazione dei bisogni dell'utenza, personali o collettivi, attraverso il costante monitoraggio degli infortuni e dei casi.

L'ANMIL si impegna a fornire dati aggiornati sui servizi e sugli interventi di assistenza e di tutela effettuati in favore dei lavoratori infortunati del lavoro e dei tecnopatici ed altresì a pubblicizzare le iniziative di natura progettuale che verranno condivise per effetto del presente Protocollo.

Le parti definiranno attraverso specifici accordi attuativi - di cui al successivo articolo 5 - dei progetti mirati al reinserimento nella vita di relazione e lavorativa dei disabili da lavoro.

I destinatari dei citati progetti saranno individuati sia tra coloro che risultano essere infortunati/tecnopatici già presi in carico dalle équipe multidisciplinari di primo livello delle unità territoriali INAIL, ma anche tra i loro familiari;

Art. 4 – Tavolo di coordinamento operativo

Viene istituito un Tavolo di coordinamento con funzione di condivisione e monitoraggio dei piani operativi e delle attività con l'ulteriore finalità di valutazione dei risultati raggiunti.

Il coordinamento operativo risulta essere composto da n. 2 rappresentanti rispettivamente dell'INAIL e dell'ANMIL;

Art. 5 – Accordi attuativi

Ciascun progetto – di cui all'art. 2 – scaturente dal presente Protocollo, sarà oggetto di specifico accordo attuativo all'interno del quale saranno declinate la tempistica, le attività ed il sostegno di ciascuna delle parti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

A tal fine, le parti possono convenire sul coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, per il raggiungimento delle finalità dei progetti individuati;

Art. 6 – Durata/Recesso

Il presente Protocollo ha durata di n. 2 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è previsto il rinnovo tacito.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno;

Art. 7 – Tutela dell'immagine

Le parti si impegnano a garantire l'utilizzo dei rispettivi loghi secondo le disposizioni che ognuna di esse è tenuta a rispettare al proprio interno.

Eventuali attività di promozione e divulgazione dei progetti, oggetto del presente Protocollo, dovranno prevedere espressa autorizzazione con particolare riferimento: alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, alla comunicazione a soggetti terzi coinvolti, nonché alla divulgazione attraverso media a qualunque livello;

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali utilizzati per le attività necessarie al perseguimento delle finalità dei progetti individuati vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 9 – Foro competente

Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo. Qualora risulti impossibile tale risoluzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

Ancona, 2 dicembre 2021

IL DIRETTORE REGIONALE INAIL

(Dott. Giovanni CONTENTI)

IL PRESIDENTE REGIONALE ANMIL

(Marcello LUCIANI)